



SEGRETERIA DI STATO PER  
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,  
LA RICERCA TECNOLOGICA,  
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT

RELAZIONE ILLUSTRATIVA al Progetto di legge “Disciplina dell’attività sportiva”

Eccellentissimi Capitani Reggenti,  
Illustrissimi Consiglieri,

il presente progetto di legge, promosso dalla Segreteria di Stato con delega allo Sport, interviene in maniera organica sulla disciplina dell’attività sportiva nella Repubblica di San Marino, con l’obiettivo di aggiornare e rafforzare l’ordinamento sportivo nazionale, adeguandolo alle trasformazioni intervenute negli ultimi anni nel panorama sportivo nazionale e internazionale.

La proposta si pone in continuità con la Legge 30 settembre 2015 n.149, “*Disciplina dell’attività sportiva*”, che ha rappresentato un importante passaggio nell’evoluzione dell’ordinamento sportivo sammarinese. A distanza di oltre un decennio, l’evoluzione del mondo sportivo rende tuttavia necessario un ulteriore intervento di sistema.

In particolare, il sistema sportivo sammarinese - tra cui rientrano anche la preparazione degli atleti di alto livello, la partecipazione alle competizioni internazionali, la gestione degli impianti sportivi, la tutela sanitaria e assicurativa, la prevenzione del doping, la giustizia sportiva, la gestione amministrativa delle organizzazioni sportive e, più in generale, i rapporti con gli organismi sportivi internazionali - richiede oggi strutture maggiormente professionali, competenze specifiche e una chiara distinzione delle responsabilità.

Lo sport contemporaneo non può più essere considerato esclusivamente come un’attività fondata sul volontariato e sull’impegno spontaneo degli appassionati. Il volontariato e l’associazionismo continuano a rappresentare una componente essenziale e insostituibile del movimento sportivo, in particolare di quello sammarinese, ma accanto ad essi si sono sviluppate attività, competenze, responsabilità e professionalità che richiedono un adeguato riconoscimento e un’organizzazione coerente con la crescente complessità del settore.

La nuova legge nasce pertanto dall’esigenza di professionalizzare il sistema sportivo sammarinese, rafforzandone al contempo l’autonomia, la responsabilità e la capacità organizzativa, senza snaturare il fondamentale ruolo sociale svolto dal volontariato e dall’associazionismo.

Tale evoluzione deve inoltre essere accompagnata dalla valorizzazione dei principi di inclusione, pari opportunità e parità di genere, nonché dalla tutela del diritto alla pratica sportiva quale strumento di promozione umana, sociale, educativa e culturale. Tali principi trovano espressa affermazione nella nuova disciplina e concorrono a definire il quadro generale entro il quale si sviluppa l’ordinamento sportivo nazionale.

Nello specifico, già a partire dal Titolo I, “*Disposizioni Generali*” emergono alcune delle innovazioni di maggiore rilievo del progetto di legge.

Prima fra tutte, come rappresentato nell’articolo 2 dedicato alle definizioni, si evidenzia la trasformazione del C.O.N.S. in Comitato Olimpico e Paralimpico Nazionale Sammarinese, attraverso l’integrazione strutturale del movimento paralimpico nell’organizzazione del Comitato Olimpico nazionale. L’integrazione non assume un carattere meramente



SEGRETERIA DI STATO PER  
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,  
LA RICERCA TECNOLOGICA,  
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT

nominale, ma si traduce – come indicato nel Titolo III dedicato alle funzionalità e organi del CONS - nella presenza di un rappresentante dell'attività paralimpica all'interno del Comitato Esecutivo. Il nuovo assetto consente così di ricondurre nell'ambito di un'unica struttura istituzionale la promozione e lo sviluppo del Movimento Olimpico e Paralimpico, mantenendo le necessarie specificità delle rispettive attività. La scelta si colloca nel solco di modelli già adottati in altre realtà, in particolare nell'ambito dei piccoli Stati, e risponde all'esigenza di assicurare una rappresentanza unitaria dello sport sammarinese, garantendo nel contempo al movimento paralimpico piena dignità, rappresentanza e partecipazione ai processi decisionali.

Un altro elemento qualificante della riforma riguarda, le Federazioni Sportive Nazionali, alle quali viene riconosciuta – come indicato nell'articolo 2 - la personalità giuridica, quale strumento di maggiore tutela, autonomia e responsabilizzazione degli organismi posti al vertice delle singole discipline sportive. La scelta risponde all'esigenza di dotare le Federazioni di una struttura giuridica maggiormente adeguata alle responsabilità che esse assumono nell'organizzazione e nella gestione delle rispettive discipline, superando un modello non più pienamente rispondente alla crescente complessità del settore sportivo. Il progetto stabilisce che le F.S.N. siano enti di natura privatistica, senza scopo di lucro e dotati di personalità giuridica, affidando loro, nell'ambito della rispettiva autonomia tecnica e organizzativa e sotto la vigilanza del C.O.N.S., compiti sempre più strutturati nell'organizzazione, nella preparazione degli atleti e nell'inquadramento delle diverse professionalità sportive.

Nel Titolo I vengono poi rafforzati due concetti che permettono di individuare lo sport come potente strumento di coesione, sviluppo e inclusione sociale: all'articolo 3 si parla, infatti, di *Sport e Scuola* mentre l'articolo 4 è dedicato al *Diritto allo Sport per persone con disabilità*.

Il Titolo II riguarda invece la Commissione Nazionale per lo Sport che viene rivista, soprattutto nella composizione, rispetto al modello previsto nella Legge n. 149/2015, con l'obiettivo principale di rafforzarne la funzionalità e l'effettiva operatività. La nuova composizione, che coinvolge la Segreteria di Stato con delega allo Sport, il Presidente e il Segretario Generale del C.O.N.S., nonché le Segreterie di Stato competenti per l'Istruzione e Cultura e per il Turismo, risponde all'esigenza di rafforzare il coordinamento e il confronto istituzionale sulle politiche sportive.

Il Titolo III è interamente dedicato al Comitato Olimpico e Paralimpico Sammarinese, introducendo importanti interventi sulla struttura e, in particolare, sulla governance del C.O.N.S.

A tal proposito si sottolinea l'intervento sul ruolo del Presidente del CONS, frutto della condivisa necessità che la guida dell'Ente costituisca un incarico a tempo pieno, effettivamente dedicato alla conduzione del movimento sportivo nazionale. In questa prospettiva viene superata la logica secondo cui la Presidenza possa essere esercitata sostanzialmente come attività secondaria: il nuovo ordinamento prevede un adeguato inquadramento normativo ed economico, il distacco amministrativo per chi proviene dal settore pubblico o l'aspettativa per chi proviene dal settore privato, nonché uno specifico trattamento economico a carico del bilancio del C.O.N.S. La scelta è coerente con la crescente complessità delle funzioni attribuite al Presidente e con la necessità che la rappresentanza



**SEGRETERIA DI STATO PER  
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,  
LA RICERCA TECNOLOGICA,  
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT**

del C.O.N.S., anche nei rapporti con gli organismi sportivi internazionali, sia accompagnata da una disponibilità effettiva e continuativa.

Parimenti, viene rafforzato il carattere fiduciario e funzionale del rapporto tra il Presidente, il Comitato Esecutivo e il Segretario Generale. Quest'ultimo viene scelto dal Comitato Esecutivo su proposta del Presidente, al di fuori degli organi elettivi e sulla base di adeguati requisiti tecnico-professionali. Il Segretario Generale è chiamato a sovrintendere alla gestione della politica sportiva e alle attività propriamente sportive del C.O.N.S., curando in particolare i rapporti con le Federazioni e con gli organismi sportivi internazionali. La possibilità per il Presidente di proporre un soggetto di propria scelta, in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, risponde quindi all'esigenza di assicurare coerenza, continuità e responsabilità nella gestione della politica sportiva.

Al tempo stesso, la riforma introduce una più netta separazione tra la governance sportiva e la gestione amministrativa dell'Ente.

Il Presidente, il Segretario Generale e il Comitato Esecutivo sono chiamati a svolgere le funzioni di indirizzo e governo della politica sportiva; la gestione amministrativa, contabile, finanziaria dell'Ente – come si vedrà nell'analisi del Titolo XI – viene invece affidata ad una apposita struttura amministrativa. Questa distinzione mira a superare ogni possibile commistione tra funzioni di indirizzo politico-sportivo e attività amministrativa quotidiana, creando una struttura capace di garantire continuità, competenza tecnica e ordinaria amministrazione anche indipendentemente dall'avvicendamento degli organi elettivi.

Il Titolo IV disciplina le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e le Associazioni e Società Sportive affiliate, definendo i rapporti tra i diversi livelli dell'organizzazione sportiva. La riforma conferma l'autonomia tecnica, organizzativa e gestionale delle Federazioni, rafforzandone però contestualmente responsabilità, capacità amministrativa e ruolo nell'organizzazione delle singole discipline. Le Federazioni sono chiamate a operare in armonia con gli indirizzi del C.O.N.S., del C.I.O., dell'I.P.C. e delle rispettive Federazioni internazionali. In tale quadro si inserisce il riconoscimento della personalità giuridica delle F.S.N., che – come già anticipato - costituisce uno degli elementi qualificanti della nuova disciplina.

Particolare rilievo assume inoltre il sistema di affiliazione e il Registro delle Associazioni e Società Sportive affiliate, quale strumento di continuità e verifica della regolare appartenenza al sistema sportivo nazionale e quale condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici e alle agevolazioni previste dall'ordinamento.

Modifiche di rilievo, rispetto alla Legge del 2015, anche nelle procedure di commissariamento, sospensione e revoca dell'affiliazione di F.S.N. e D.S.A. che vengono disciplinate in maniera più precisa ed organica, riconoscendo un ruolo centrale nei relativi procedimenti sia al Consiglio Nazionale che al Comitato Esecutivo.

Il Titolo V affronta il rapporto tra attività sportiva professionistica e dilettantistica, recependo la progressiva evoluzione del mondo sportivo verso modelli nei quali l'attività sportiva può assumere carattere professionale e remunerato. Il progetto, in concreto, stabilisce i criteri generali per distinguere l'attività dilettantistica da quella professionistica.



**SEGRETERIA DI STATO PER  
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,  
LA RICERCA TECNOLOGICA,  
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT**

La legge interviene inoltre, nel Titolo VI, in maniera più ampia sull'inquadramento di atleti, dirigenti, tecnici e ufficiali di gara, introducendo una disciplina coerente con la crescente professionalizzazione delle attività sportive.

La riforma rafforza, in particolare, la tutela e la valorizzazione degli Atleti di Interesse Nazionale, riconoscendo che la crescita dello sport di alto livello richiede strumenti che consentano agli atleti di conciliare la preparazione agonistica con la propria dimensione lavorativa e professionale. Il progetto prevede che gli Atleti di Interesse Nazionale siano individuati sulla base di comprovati risultati agonistici internazionali e che il C.O.N.S. possa stipulare con essi specifiche convenzioni per sostenere i programmi agonistici e valorizzarne la prestazione sportiva. Tali convenzioni possono prevedere prestazioni in favore del C.O.N.S., comportano oneri retributivi a carico del bilancio dell'Ente e possono essere stipulate per l'intero periodo di attività agonistica e per i successivi ventiquattro mesi dalla cessazione della medesima.. Si introduce così un modello nel quale l'atleta di interesse nazionale non è considerato esclusivamente destinatario di contributi o sostegni alla preparazione, ma può essere riconosciuto quale risorsa del sistema sportivo nazionale anche al di fuori del tempo strettamente dedicato all'allenamento e alla competizione. L'obiettivo è duplice: da un lato sostenere concretamente gli atleti di vertice nel percorso verso i grandi appuntamenti internazionali; dall'altro consentire al C.O.N.S. di valorizzarne competenze, esperienza e professionalità attraverso forme di collaborazione e convenzionamento.

Il Titolo VII riordina e consolida la disciplina relativa alla tutela della salute degli sportivi, prevedendo le necessarie certificazioni di idoneità e il sistema dei controlli sanitari connessi alla pratica sportiva, riconoscendo un ruolo centrale anche all'I.S.S. e all'Authority Sanitaria.

Nello stesso ambito viene confermata e rafforzata la funzione del N.A.D.O. San Marino, quale organismo dotato di autonomia operativa e competente in materia di prevenzione e contrasto del doping, in coerenza con il Codice Mondiale Antidoping della W.A.D.A. e con le disposizioni degli organismi olimpici e paralimpici internazionali.

Il Titolo VIII disciplina invece il sistema delle assicurazioni obbligatorie, estendendo la tutela agli atleti, ai praticanti, ai dirigenti, ai tecnici, ai sanitari, ai collaboratori e agli ufficiali di gara e prevedendo adeguate coperture anche per la responsabilità civile delle organizzazioni sportive e dei soggetti coinvolti.

Il Titolo IX disciplina la giustizia sportiva, rafforzandone i principi di autonomia, terzietà e indipendenza. La proposta conferma il Tribunale Sportivo del C.O.N.S. e ne articola le funzioni attraverso un Giudice Sportivo di primo grado e un Giudice Sportivo di secondo grado o d'appello, mantenendo distinta la materia antidoping, demandata al Tribunale Nazionale Antidoping. La scelta risponde all'esigenza di assicurare al movimento sportivo un sistema di giustizia interno coerente con la specificità delle controversie sportive e con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale, garantendo al contempo autonomia e imparzialità degli organi giudicanti.

Il Titolo X – che rappresenta un importante punto di riforma del progetto di legge in esame - chiarisce e razionalizza la ripartizione delle competenze in materia di manutenzione degli impianti sportivi pubblici. Secondo un modello organizzativo già utilizzato in altri settori della Pubblica Amministrazione, la manutenzione ordinaria degli impianti affidati al



**SEGRETERIA DI STATO PER  
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,  
LA RICERCA TECNOLOGICA,  
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT**

C.O.N.S. viene posta a carico dell'Ente, mentre la manutenzione straordinaria rimane di competenza dello Stato, attraverso un apposito settore dell'A.A.S.L.P. Il sistema prevede un coordinamento periodico tra C.O.N.S. e A.A.S.L.P., anche sulla base del Piano delle priorità di intervento sugli impianti sportivi, con particolare attenzione agli interventi di messa in sicurezza e di eliminazione delle barriere architettoniche. La distinzione consente di attribuire al soggetto che utilizza e gestisce ordinariamente l'impianto la responsabilità degli interventi necessari alla sua quotidiana funzionalità, mantenendo invece in capo allo Stato gli interventi di carattere straordinario e strutturale. La previsione consente, di fatto, al C.O.N.S. di disporre di una capacità operativa adeguata a garantire la continuità della manutenzione ordinaria, evitando che interventi di carattere quotidiano debbano necessariamente essere ricondotti alla struttura della Pubblica Amministrazione.

Come già anticipato, il Titolo XI completa la riorganizzazione dell'Ente intervenendo sul personale e sulle strutture tecnico-amministrative. L'ampliamento del fabbisogno del C.O.N.S. attraverso l'inserimento di figure professionali con competenze specifiche in ambito sportivo, non rappresenta un mero incremento della dotazione organica, ma costituisce uno degli elementi essenziali della nuova impostazione della governance.

Un sistema sportivo chiamato ad operare in un contesto nazionale e internazionale sempre più complesso necessita infatti di una struttura amministrativa stabile, professionalizzata e capace di garantire la continuità dell'azione dell'Ente. La previsione di un Direttore quale responsabile dell'organizzazione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale consente di attribuire in maniera chiara le responsabilità gestionali e di assicurare la continuità della macchina amministrativa. Il nuovo modello permette quindi di distinguere con maggiore chiarezza due piani tra loro complementari: agli organi deputati alla politica sportiva compete la definizione e l'attuazione della stessa; alla struttura amministrativa compete la gestione quotidiana e professionale dell'Ente.

Il presente progetto di legge non rappresenta quindi una semplice riscrittura della disciplina vigente, ma una revisione complessiva dell'ordinamento sportivo sammarinese. La nuova proposta muove dall'esperienza della Legge n. 149/2015 e ne sviluppa le premesse alla luce dell'evoluzione intervenuta nel corso di questo ultimo decennio.

Il progetto di legge intende dunque consegnare alla Repubblica un ordinamento sportivo moderno, organico e capace di accompagnare l'evoluzione dello sport nazionale e internazionale.

La finalità ultima è quella di creare le condizioni affinché il sistema sportivo sammarinese possa affrontare con maggiore efficacia le sfide contemporanee, sostenendo la pratica sportiva a tutti i livelli, tutelando gli atleti e tutti gli operatori del settore, valorizzando il volontariato e l'associazionismo e, nel contempo, riconoscendo e sostenendo le professionalità che oggi sono indispensabili per la gestione dello sport.

La riforma mira pertanto a rafforzare il C.O.N.S. quale soggetto centrale della politica sportiva nazionale, a rendere più solide e responsabili le Federazioni Sportive Nazionali, a garantire maggiore tutela agli atleti e agli operatori, ad assicurare una più chiara distribuzione delle responsabilità tra governance e struttura amministrativa e a rendere il



**SEGRETERIA DI STATO PER  
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,  
LA RICERCA TECNOLOGICA,  
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT**

sistema sammarinese sempre più coerente con i principi e con l'evoluzione dell'ordinamento sportivo internazionale.

**Il Segretario di Stato**

**Rossano Fabbri**

Firmato digitalmente da: Rossano Fabbri  
Organizzazione: PA RSM/01  
Data: 09/10/2026 09:28:25

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00097618 del 09/10/2026